



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA UMANA

(Emanato con D.R. n. 522 del 10 Marzo 2014)

Art. 1 – Costituzione e Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Patologia Umana è costituito con Decreto Rettorale n. 1805/2012. All'atto della sua costituzione al Dipartimento afferiscono docenti appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:

- MED/04 Patologia generale
- MED/06 Oncologia medica
- MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica
- MED/08 Anatomia patologica
- MED/09 Medicina Interna
- MED/15 Ematologia
- MED/17 Malattie infettive
- MED/18 Chirurgia generale
- MED/24 Urologia

2. Inoltre, nel Dipartimento è attualmente incardinato il **Corso di laurea triennale in Infermieristica (classe SNT/1)** e vi afferiscono il **dottorato di ricerca in Epatogastroenterologia clinica biomolecolare dell'età evolutiva e adulta** e le scuole di specializzazione in **Anatomia Patologica, Oncologia Medica, Malattie infettive, Urologia, Chirurgia Generale, Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica ed Ematologia.**

3. Il Dipartimento è costituito con la finalità di sviluppare la ricerca scientifica e la attività didattica nei settori che ad esso afferiscono. Il progetto scientifico del Dipartimento di Patologia Umana presenta una struttura articolata, mirando all'identificazione ed alla comprensione dei meccanismi etiopatogenetici riguardanti diversi ambiti della medicina, quali le malattie da agenti infettivi, le affezioni croniche di pertinenza internistica e chirurgica, la patologia feto neonatale e pediatrica, le neoplasie primitive e secondarie di tutti gli organi e/o apparati. L'approccio metodologico alla patologia umana viene condotto con le più moderne indagini clinico strumentali, morfologiche e biomolecolari nell'intento di pervenire ad un trattamento integrato e multimodale, prognosticamente utile e scientificamente aderente alle linee guida codificate nei documenti delle Società scientifiche nazionali ed internazionali.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento del Dipartimento di Patologia Umana, in conformità alla normativa vigente.

Art. 3 - Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento si organizza in modo autonomo al fine della ottimale promozione e del coordinamento delle attività di ricerca scientifica. Il Dipartimento promuove e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, lo svolgimento delle attività didattiche e formative nei Corsi di studio, nei Dottorati di ricerca e nelle Scuole di specializzazione, secondo le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari. Esso procede alle chiamate di professori e ricercatori, secondo le modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento e può, inoltre, proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Centri di ricerca.

In particolare, il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca di base ed applicata nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza;

b) coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità e dal regolamento sulle prestazioni conto terzi;

c) programma e coordina l'attività didattica e lo svolgimento dei corsi di studio per il conseguimento delle lauree, delle lauree magistrali e dei diplomi di specializzazione, in conformità al Regolamento didattico di ateneo;

d) concorre, in collaborazione con i collegi dei docenti, all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di cui alle disposizioni istitutive dei dottorati stessi;

e) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione dei corsi di perfezionamento, dei master e delle altre attività formative;

f) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale all'elaborazione ed alla relativa attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;

g) promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e incontri di studio in genere;

h) diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla loro pubblicizzazione;

i) coordina l'utilizzazione, da parte dei docenti e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti;

j) formula la richiesta di posti di professori e di ricercatore, indicandone i settori scientifico/disciplinari e concorsuali e formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;

l) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 4 - Afferenza al Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono i professori ed i ricercatori dei settori indicati all'art. 1 del presente regolamento; possono chiedere l'afferenza al Dipartimento di Patologia Umana anche altri docenti di settori scientifico-disciplinari affini e/o omogenei, per fini o per metodo, presenti nell'Ateneo.

2. Sulla richiesta di afferenza delibera motivatamente il Consiglio del Dipartimento. Avverso la delibera di diniego del Consiglio, l'interessato può proporre ricorso al Senato Accademico, che delibera motivatamente la allocazione del docente.

3. Nessun professore o ricercatore può far parte di più Dipartimenti. Le richieste di mobilità ad altro Dipartimento non possono di norma essere presentate dal docente prima di un triennio dall'afferenza. Tali richieste sono sottoposte al nulla osta dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico. In casi eccezionali, il Senato Accademico può disporre il trasferimento anche in carenza del nulla osta dei Dipartimenti interessati.

4. Fatta salva ogni contraria disposizione normativa, il docente che si trasferisce ad altro Dipartimento dell'Ateneo può chiedere il trasferimento dei fondi e dei beni mobili acquistati con i propri fondi di ricerca, fatti salvi i diritti degli altri partecipanti alla ricerca. Il Consiglio di Dipartimento cui il docente originariamente apparteneva delibera motivatamente sulla richiesta del docente stesso.

Art. 5 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- il Consiglio;

- il Direttore;

- la Giunta;

- i Consigli di Corso di studio.

2. Sono, altresì, istituiti presso il Dipartimento:

- la Commissione paritetica di Dipartimento;

- la Commissione per l'Orientamento ed il Tutorato;

- eventuali altre Commissioni, deliberate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 6 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo, da due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, da due rappresentanti degli specializzandi, dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% dell'intero collegio, nonché da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale dagli studenti dei Corsi di studio alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento provvede. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica e alla ricerca, ha voto consultivo, deliberativo per ogni altra materia.

Analogo rilievo ha il voto del rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. I due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, i due rappresentanti degli

specializzandi ed i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta.

2. Il Direttore indice le elezioni del rappresentante del personale tecnico-amministrativo per il successivo triennio, dei due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, dei due rappresentanti degli specializzandi e dei rappresentanti degli studenti per il biennio successivo, almeno trenta giorni prima della scadenza del loro mandato.

3. In caso di impedimento o dimissioni del Direttore le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento.

4. La presentazione delle candidature relative alle elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento ha luogo presso la direzione del Dipartimento stesso, entro le ore 12.00 del ventesimo giorno anteriore a quello fissato per lo svolgimento delle elezioni. Quanto alla elezione dei rappresentanti degli studenti, per le modalità di presentazione delle liste elettorali si applicano le norme di cui al regolamento per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali.

5. Le elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza, fatta eccezione per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in relazione alla quale si prevedono tre preferenze.

6. Nel caso della elezione dei rappresentanti degli studenti, i seggi vengono ripartiti tra liste concorrenti di candidati in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista e, all'interno di queste, sulla base delle preferenze conseguite da ciascun candidato. Di norma le liste di candidati devono essere rappresentative di tutti i Corsi di Laurea incardinati nel Dipartimento. Ciascuna delle liste concorrenti per avere attribuito almeno un seggio deve conseguire il 5% dei voti validi. La distribuzione dei seggi tra le liste concorrenti, una volta escluse quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento, viene effettuata secondo il criterio proporzionale applicando il metodo D'Hondt.

7. Con riguardo alle elezioni dei rappresentanti degli assegnisti, dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi e del personale tecnico-amministrativo, risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti validamente espressi.

8. Le componenti elettive del Consiglio diverse dalla rappresentanza studentesca non hanno più titolo di rappresentanza in caso di cessato servizio, trasferimento, volontarie dimissioni o conseguimento del dottorato di ricerca o della specializzazione o termine dell'assegnio di ricerca. In tali casi il Direttore procederà ad indire nuove elezioni per integrare la componente elettiva mancante sino al completamento del relativo mandato.

9. Il Consiglio di Dipartimento è convocato in via ordinaria dal Direttore, con avviso scritto, prioritariamente per e-mail almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi straordinari di necessità ed urgenza, che giustificano la convocazione anche ad horas.

10. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

11. Alle adunanze del Consiglio, quando si trattano argomenti inerenti il loro ruolo istituzionale, possono essere invitati i Coordinatori dei Corsi di Studio, qualora essi non facciano parte del Consiglio medesimo; in tali occasioni, e limitatamente ad argomenti di loro pertinenza, i Coordinatori assumono voto consultivo. In relazione a specifici argomenti, il Direttore può invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio soggetti estranei forniti di competenze specifiche, che esercitano esclusivamente un voto consultivo.

12. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti, aventi diritto in relazione agli argomenti di cui all'ordine del giorno.

13. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con voto palese, a maggioranza semplice dei suoi componenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge, dallo statuto o da altri regolamenti di ateneo. In caso di parità di voti prevale la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole del Direttore. Il Consiglio delibera con voto segreto nel caso di provvedimenti che riguardino singoli componenti del Dipartimento o su specifici punti all'ordine del giorno, sottoscritti da almeno un terzo dei suoi componenti.

14. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, la richiesta del bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento o per supplenza o mediante contratto, partecipano solo i professori di ruolo ed i ricercatori. Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di professore ordinario partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati e ricercatori partecipano solo i professori ordinari e i professori associati. Gli studenti partecipano soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione generale della didattica e dei servizi e della individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo del Dipartimento e dell'Università.

15. Il Consiglio di Dipartimento è organo deliberativo, di indirizzo e di controllo ed esercita tutte le competenze relative alla programmazione delle attività del Dipartimento.

16. Al Consiglio in particolare spetta:

a) approvare le richieste di finanziamento, e in particolare, per le attività di ricerca e di didattica nonché per il suo funzionamento amministrativo-contabile, nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ateneo, nonché da ulteriori discipline normative che le riguardano;

b) definire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;

c) stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del personale tecnico-amministrativo nonché per l'utilizzo degli spazi e degli strumenti;

d) deliberare la partecipazione a Centri di ricerca e a Centri di servizio dell'Ateneo nonché ad altre istituzioni scientifiche;

e) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Consiglio di amministrazione;

f) avanzare motivate proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla istituzione e soppressione di corsi di studio;

g) avanzare motivate proposte al Senato Accademico riguardanti l'offerta formativa, per quanto di propria competenza;

h) formulare la richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore, indicandone i settori scientifico-disciplinari e concorsuali;

i) approvare, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, le proposte di chiamata dei professori ordinari nonché, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, dei professori associati e dei ricercatori;

j) attribuire annualmente i compiti didattici ai professori e ricercatori del Dipartimento, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, provvedendo alla copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre; affidare incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore dell'Ateneo o di altra Università, ovvero provvedere alla copertura degli insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. k), per i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilità della gestione

amministrativa. Ove i suddetti compiti siano affidati alla Giunta del Dipartimento, il Consiglio provvede alla eventuale ratifica;

k) proporre la stipula di contratti per attività didattiche integrative;

l) approvare i regolamenti didattici dei Corsi di nuova istituzione o le variazioni dei Regolamenti di Corsi di studio già esistenti e ad esso afferenti, su proposta dei relativi Consigli;

m) proporre l'istituzione delle forme federative ed associative di cui all'art. 5 dello Statuto;

n) deliberare sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi di studio e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché il nulla osta per l'assunzione di compiti didattici presso altre sedi universitarie;

o) esprimere il parere sulle richieste di cambiamento di settore scientifico-disciplinare e/o concorsuale;

p) nominare i Docenti componenti della Commissione paritetica, di cui al successivo art. 12, tenendo in massimo conto le afferenze dei Docenti stessi ai Corsi di studio incardinati nel Dipartimento;

q) esercitare ogni altra funzione che la legge, lo Statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono ovvero attribuivano alle disciolte Facoltà universitarie.

17. Nel corso di ciascuna anno accademico il Consiglio di Dipartimento dovrà tenere una adunanza dedicata alla valutazione delle attività didattiche svolte a seguito di una apposita relazione del Direttore nonché delle valutazioni specifiche espresse dalla Commissione paritetica, al fine di identificare eventuali azioni necessarie al miglioramento continuo dell'offerta didattica e della efficacia dell'offerta formativa.

18. Nel corso di ciascuna anno accademico il Consiglio di Dipartimento dovrà tenere una adunanza dedicata alla valutazione delle attività di ricerca svolte, a seguito di una apposita relazione del Direttore nonché delle valutazioni specifiche espresse dai responsabili delle Sezioni, ove costituite, al fine di individuare ed avviare eventuali azioni finalizzate al potenziamento della diffusione della qualità dei prodotti della ricerca dei componenti del Dipartimento nonché alla crescita ed alla maturazione scientifica dei giovani ricercatori.

Art. 7 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento di norma fra i professori ordinari, nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

3. Gli elettori sono convocati dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Direttore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al soggetto competente a convocare il corpo elettorale le candidature, corredate di curriculum scientifico, nonché di eventuale

programma, ove quest'ultimo dovesse essere previsto dal regolamento del Dipartimento. I curricula e gli eventuali programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura e l'eventuale programma sono nulli.

4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione.

Il Direttore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.

5. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Direttore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Direttore eletto a seguito di cessazione anticipata del Direttore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.

6. Il Direttore designa tra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Qualora anche il Vicedirettore risulti assente o impedito, le funzioni di Direttore sono esercitate dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo. Il Direttore ed il Vicedirettore sono nominati con decreto del Rettore.

7. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, fissa l'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta, li presiede e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del Dipartimento e ne riferisce con una relazione scritta una volta all'anno al Consiglio di Dipartimento e al Rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

8. Il Direttore di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

a) presenta al Rettore le richieste di cui all'art. 6, comma 16, lett. a) del presente regolamento;

b) predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di ricerca e su quella didattica svolte presso il Dipartimento nell'anno immediatamente precedente ;

c) fa luogo ad ogni adempimento di legge nonché del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ateneo.

d) stipula contratti e convenzioni, di cui alla lettera e), comma 16, dell'art. 6, tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati;

e) per importi non superiori a € 10.000, IVA esclusa, può stipulare direttamente convenzioni e conferire incarichi professionali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza utile per la necessaria ratifica;

f) cura, in conformità ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, l'organizzazione amministrativa del Dipartimento e ne è responsabile;

g) nomina, su proposta del Segretario amministrativo, un sostituto dello stesso;

h) adotta, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Dipartimento, salvo ratifica del Consiglio;

- i) autorizza l'invio in missione del personale docente, tecnico ed amministrativo, dei collaboratori esterni, nonché del personale non strutturato che svolge attività nel Dipartimento;
- j) comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria le eventuali variazioni della composizione del Dipartimento;
- k) organizza, in collaborazione con i Coordinatori dei corsi di studio, l'attività didattica e vigila sull'andamento della stessa;
- l) cura gli adempimenti inerenti all'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile;
- m) nomina, su proposta dei Coordinatori dei Consigli di Corso di studio, le commissioni giudicatrici degli esami, delle prove di verifica del profitto e degli esami finali.
- n) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari;

Art. 8 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, e da nove componenti elettivi, di cui tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori. I membri della Giunta sono eletti dai componenti di ciascuna categoria, che esprimono ciascuno una sola preferenza per la categoria di appartenenza, a maggioranza semplice degli aventi diritto e durano in carica tre anni. A parità di voti, viene eletto il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età. Il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo componente scade insieme con quello degli altri componenti della Giunta.
2. Fa parte della Giunta il vice Direttore che, in assenza del Direttore, funge da Presidente; in presenza del Direttore partecipa alle sedute con voto consultivo. Fanno altresì parte della Giunta, con voto consultivo, i coordinatori delle sezioni, ove costituite. Della Giunta fa inoltre parte il segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. Con voto consultivo partecipa infine il rappresentante del personale tecnico-amministrativo quando si trattino affari concernenti detto personale.
3. Alle adunanze della Giunta possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei alla Giunta stessa all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche i coordinatori dei consigli di corso di studio, delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca, nel caso in cui non facciano parte della Giunta.
4. I provvedimenti di nomina dei componenti elettivi del Consiglio e della Giunta sono di competenza del Direttore del Dipartimento, il quale ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione centrale i nominativi degli eletti.
5. Per la convocazione della Giunta e le modalità di votazione si applicano le norme previste dal presente regolamento per il Consiglio di Dipartimento.
6. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Dipartimento. Essa esercita di norma, su indicazione del Direttore o del Consiglio, funzione istruttoria e propositiva per le deliberazioni del Consiglio.

Art. 9 – Il Segretario amministrativo del Dipartimento

1. Il Segretario amministrativo è nominato, sentito il Direttore del Dipartimento, con decreto del Direttore Generale e svolge le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, dai regolamenti universitari e dal regolamento del Dipartimento.
2. Coordina le attività amministrative della struttura, curandone lo svolgimento ed assumendone la relativa responsabilità.
3. Collabora con il Direttore per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio della struttura e per lo svolgimento delle attività volte al miglior funzionamento del Dipartimento, ivi compresa l'organizzazione di corsi, convegni e incontri di studi in genere.
4. Svolge le ulteriori funzioni che gli sono assegnate nel quadro della riorganizzazione amministrativa del Dipartimento.

Art. 10 - Il Consiglio di Corso di studio

1. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio di Dipartimento. I corsi di studio facenti capo al Dipartimento sono retti da un Consiglio di Corso di studio. È compito del Consiglio di Corso di studio collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche. In particolare spetta al Consiglio di Corso di studio:

- a) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al corso di studio, compresa la destinazione dei posti di ruolo, l'attivazione e la copertura degli insegnamenti di competenza del Corso di studio;
- b) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, nonché riconoscere i crediti formativi;
- c) avanzare proposte per organizzare il servizio di tutorato;
- d) adottare ogni altra deliberazione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.

2. Fanno parte dei Consigli di Corso di studio i professori di ruolo e i ricercatori afferenti ai corsi, nonché rappresentanti degli studenti nella misura del 15% dei docenti effettivi del corso di studio.

Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, i professori a contratto ed i supplenti con voto consultivo.

3. La rappresentanza studentesca è eletta con sistema proporzionale.

4. Il Consiglio di Corso di studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dai successivi commi 8, 9 e 10 e nominato con decreto rettorale. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.

5. Il Consiglio di Corso di studio è convocato dal Coordinatore di norma mediante e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di esigenze straordinarie ed urgenti, il Consiglio può essere convocato anche ad horas. Il Consiglio di Corso di studio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'adunanza è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto a prendervi parte in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto.

7. Il Consiglio di Corso di studio designa tra i docenti di ruolo un segretario che coadiuva il Coordinatore e cura la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di assenza o impedimento del segretario designato, sarà il Coordinatore ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.

8. L'elezione del Coordinatore di Corso di Studio ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

9. Gli elettori sono convocati dal Direttore del dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore Decano, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Coordinatore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Direttore le candidature, corredate di curriculum scientifico. I curricula e gli eventuali programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura sono nulli.

10. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Direttore, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Coordinatore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Coordinatore dalla carica, il Direttore indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Coordinatore eletto a seguito di cessazione anticipata del Coordinatore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.

Art. 11 - Sedute congiunte dei Consigli.

1. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fine di coordinare lo svolgimento delle rispettive funzioni, su convocazione contestuale del Direttore del Dipartimento e dei Coordinatori, possono essere indette sedute congiunte del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di corso di studio.

2. Della riunione vengono redatti singoli verbali per ogni organo riunito, dando atto della natura di seduta congiunta.

3. La presidenza della seduta congiunta spetta al Direttore del Dipartimento, coadiuvato dai Coordinatori.

4. Ai fini del computo del numero legale, ciascun partecipante sarà considerato presente nella seduta degli organi di cui ha titolo per far parte ed avrà diritto di voto e di intervento limitatamente alle materie trattate dagli organi di cui fa parte.

Art. 12 - Commissione Paritetica

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione paritetica composta dai rappresentanti degli studenti facenti parte del Consiglio di Dipartimento e da un ugual numero di docenti afferenti al Dipartimento stesso eletti dal Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare, ove possibile, la presenza di docenti afferenti a tutti i corsi di studio incardinati nel Dipartimento di Patologia umana. La Commissione paritetica è presieduta dal professore più anziano in ruolo tra gli eletti.

2. La Commissione paritetica rimane in carica due anni; i componenti decaduti vengono integrati con la stessa procedura seguita per la formazione della Commissione.

3. La Commissione paritetica di Dipartimento svolge i seguenti compiti:

a) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;

b) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse.

Art. 13 - Commissione per l'Orientamento e il Tutorato

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione per l'Orientamento e il Tutorato composta:

- dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato;

- dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;

- da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento. In caso di più Dipartimenti raggruppati in una SIR si farà luogo alla costituzione di un'unica commissione così composta:

- dal Presidente della SIR o da un suo delegato;

- dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;

- da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della SIR.

2. La Commissione:

- assicura accoglienza, sostegno e assistenza agli studenti al fine di orientare la scelta nella fase precedente alle iscrizioni, di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali;

- sostiene iniziative dirette a far superare agli studenti le eventuali difficoltà di avvio agli studi e a consentire agli stessi di poter proseguire proficuamente negli studi ed a raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali.

3. La Commissione propone attività didattiche formative propedeutiche, intensive di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento di eventuali debiti formativi e a consentire l'accesso al primo anno di corso, attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento, nonché attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici, anche nell'ambito dell'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori.

Art. 14 - Articolazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento, per successiva delibera del proprio Consiglio ed in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico, può articolarsi in strutture organizzative interne, definite Sezioni. Le Sezioni sviluppano tematiche omogenee per fini o per metodo e devono essere proposte da un numero di componenti non inferiore al 20% dei docenti afferenti al Dipartimento. Per affrontare compiti organizzativi in ambito dipartimentale, alle Sezioni può essere assegnata adeguata dotazione di personale tecnico-scientifico e di risorse finanziarie.

2. Gli afferenti alle sezioni eleggono al loro interno un Coordinatore.
3. La costituzione, la soppressione, l'attività delle sezioni e le modalità di elezione dei loro Coordinatori sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 15 - Autonomia del Dipartimento

Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale ed amministrativa nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalle restanti norme vigenti.

Art. 16 – Attività didattica del Dipartimento, con particolare riguardo all'offerta formativa

1. Sono attivati presso il Dipartimento i Corsi di cui all'art.1.
2. I Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale attivati presso il Dipartimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti, sono riportati nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR.

Art. 17 - Manifesto degli studi e calendario didattico

Il Consiglio di Dipartimento approva annualmente il Manifesto degli studi, su proposta dei Consigli dei Corsi di Studio e delibera, nei termini ed alle condizioni stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo, il calendario didattico annuale.

Art. 18 - Valutazione della qualità dei corsi di studio

1. Nel rispetto delle metodologie interne di valutazione della qualità della didattica definite dall'Ateneo, la Commissione paritetica può avanzare motivata proposta riguardante l'elaborazione di autonomi indicatori di valutazione della qualità della didattica.
2. La Commissione paritetica definisce le modalità più adeguate al fine della valutazione della qualità degli insegnamenti impartiti, anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, previamente resi consapevoli del sistema di qualità adottato. Sugli esiti della valutazione suddetta la Commissione paritetica riferisce al Consiglio di Dipartimento che li trasmette con eventuali osservazioni al Nucleo di valutazione. Il Consiglio di Dipartimento terrà conto degli esiti della valutazione in sede di assegnazione dei compiti didattici dei docenti.

Art. 19 - Modalità di approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di corso di studio e trasmesso al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo approva.
2. Per deliberare l'approvazione o le modifiche del presente regolamento devono essere presenti i due terzi dei componenti e la proposta deve ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 20 Partecipazione agli organi collegiali

La partecipazione agli organi collegiali è obbligatoria e prioritaria, ai sensi del comma 3 dell'art. 57 dello statuto d'Ateneo vigente.

Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali

1. I rapporti contrattuali, già eventualmente esistenti o costituiti nell'ambito del preesistente Dipartimento di Patologia Umana o delle altre componenti di diversa provenienza dipartimentale ed in atto confluite nell'attuale Dipartimento, così come le convenzioni stipulate, i finanziamenti per i progetti di ricerca, le erogazioni liberali e/o le prestazioni conto terzi, restano regolati da quanto previsto dagli atti originari di stipula ovvero dai Regolamenti d'Ateneo.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo, nel regolamento didattico e nel regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità.